UNI_FG - Prot. n. 0031105 - I/3 del 07/06/2024 - Decreto del Rettore n. 1122/2024

Università di Foggia

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Indice

Art. 1 – Ambito del Regolamento ..... pag. 1
Art. 2 – Finalità ..... pag. 1
Art. 3 – Organi della Scuola ..... pag. 1
Art. 4 – Scuole di nuova attivazione ..... pag. 3
Art. 5 – Corpo Docente ..... pag. 4
Art. 6 – Affidamenti incarichi di docenza ..... pag. 4
Art. 7 – Tutor ..... pag. 5
Art. 8 – Rete formativa Interateneo ..... pag. 5
Art. 9 – Ammissione alla Scuola ..... pag. 6
Art. 10 – Tasse ..... pag. 6
Art. 11 – Frequenza ..... pag. 6
Art. 12 – Rilevazione delle presenze ..... pag. 7
Art. 13 – Assenze ..... pag. 7
Art. 14 – Sospensione ..... pag. 7
Art. 15 – Rinuncia, risoluzione anticipata e decadenza ..... pag. 8
Art. 16 – Gravidanza e maternità ..... pag. 8
Art. 17 – Servizi logistici per gli specializzandi ..... pag. 9
Art. 18 – Immatricolazione e iscrizione agli anni successivi al primo ..... pag. 9
Art. 19 – Idoneità alla mansione specifica e sorveglianza sanitaria ..... pag. 9
Art. 20 – Contratto di formazione specialistica ..... pag. 9
Art. 21 – Trattamento economico ..... pag. 10
Art. 22 – Incompatibilità ..... pag. 10
Art. 23 – Trasferimento ..... pag. 10
Art. 24 – Fondo di funzionamento della Scuola ..... pag. 11
Art. 25 – Formazione nella rete formativa ..... pag. 11
Art. 26 – Formazione fuori dalla rete formativa ..... pag. 11
Art. 27 – Copertura assicurativa ..... pag. 12
Art. 28 – Attività didattica frontale e professionalizzante ..... pag. 12
Art. 29 – Libretto di formazione specialistica ..... pag. 13
Art. 30 – Esame di profitto annuale ..... pag. 13
Art. 31 – Esame di diploma ..... pag. 14
Art. 32 – Valutazione della qualità della didattica ..... pag. 14
Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali ..... pag. 14

Articolo 1
Ambito del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Foggia, di seguito denominate Scuole.
2. L'elenco delle specializzazioni è predisposto e aggiornato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute (D.M. 1 Agosto 2005 e D.Interm. 4 Febbraio 2015, n. 68), ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano altresì alle Scuole istituite e attivate in collaborazione con altri Atenei, fatto salvo quanto previsto nei relativi atti convenzionali.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli specializzandi medici e non medici denominati "specializzandi". Alcune disposizioni riguardano esclusivamente l'una o l'altra categoria; in tali casi, essi sono denominati rispettivamente "medici in formazione specialistica" e "specializzandi non medici".

Articolo 2
Finalità

1. Le Scuole hanno lo scopo di formare specialisti nelle tre Aree Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici e rilasciano il titolo di Specialista nello specifico settore. Tale titolo è riconosciuto a livello comunitario.
2. La durata del corso di specializzazione è articolata in 3 anni (180 CFU complessivi), 4 anni (240 CFU) o 5 anni (300 CFU), secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di Scuole di cui all'allegato al D.Interm. 4 febbraio 2015, n. 68.
3. Ciascuna Scuola predispone un Regolamento della Scuola ai sensi dell'art. 5, comma 6, del succitato D.Interm. 4 febbraio 2015, n. 68. Il Regolamento contiene necessariamente:
   - il percorso formativo per ciascun anno di corso, redatto secondo gli ordinamenti didattici di cui all'allegato allo stesso D.Interm., il quale è programmato secondo i requisiti e gli standard di cui all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
   - l'organizzazione della frequenza con opportuna rotazione all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa;
   - le modalità di valutazione degli specializzandi.

Articolo 3
Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola, convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede, esercita le funzioni proprie dei Presidenti dei Corsi di Studio. La Direzione della Scuola è affidata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Interm. 4 febbraio 2015, n. 68, a un professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede amministrativa. o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede amministrativa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola, di norma, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. art. 53 del Regolamento generale di Ateneo. Ai sensi del D.I. 68/2015, i docenti a contratto partecipano alla votazione con voto pesato del 30%. In caso di Scuole aggregate, il Consiglio di Facoltà nomina il Coordinatore della

sede di Foggia. Non è possibile essere contemporaneamente Direttore o Coordinatore di sede di più Scuole, salvo che per le specifiche scuole della stessa tipologia che prevedono l'accesso ai medici e ai non medici e nel solo caso di indisponibilità di altri professori afferenti ai Settori Specifici della Tipologia. Al Direttore della Scuola Specializzazione si applica il requisito della permanenza in servizio di cui all'art. 14, co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio di Facoltà potrà valutare l'eventuale attivazione e/o riorganizzazione di un'unica scuola con entrambi gli ordinamenti didattici al proprio interno – quello relativo ai medici e quello per i laureati in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 – e, in tal caso, unitamente alla delibera di approvazione della attivazione e/o riorganizzazione come sopra descritto dovrà essere approvata altresì la modalità organizzativa sulla base degli ordinamenti approvati a livello Ministeriale.

3. Il Consiglio della Scuola è composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del S.S.N. appartenenti alla rete formativa della Scuola, i quali rappresentano il corpo docente della scuola secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Interm. 4 febbraio 2015, n. 68, nonché da due rappresentanti degli specializzandi. Le modalità di individuazione dei rappresentanti degli specializzandi è demandata alla regolamentazione interna della singola scuola di specializzazione. L'elenco dei rappresentanti degli specializzandi così individuati è inviato al Consiglio di Facoltà che nel recepirlo aggiorna la composizione dei Consigli di Scuola.
4. Il Consiglio detta le linee generali della formazione specialistica e individua le strutture pubbliche o private da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi. In particolare, il Consiglio della Scuola determina preventivamente, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.
5. In caso di aggregazione di Scuole o di partecipazione a reti formative interateneo, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato paritetico ordinatore che comprende i rappresentanti docenti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
6. Sono fatte salve diverse disposizioni normative o indicazioni ministeriali, nonché eventuali disposizioni previste negli Accordi di collaborazione interuniversitaria di cui all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 4
Scuole di nuova attivazione

1. In caso di Scuola di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio di Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Dipartimento di afferenza che, con apposita delibera, designa, in rapporto agli insegnamenti da attivare, i docenti che costituiscono il Consiglio di Scuola.
2. Finché non è costituito il Consiglio di Scuola, le funzioni di Direttore vengono assunte dal Direttore di Dipartimento o suo delegato in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo, fatto salve diverse disposizioni normative, ministeriali o diverse modalità previste negli accordi di collaborazione interuniversitaria inerenti le scuole di specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei.
3. Il Consiglio di Scuola, costituito ai sensi del succitato comma 1, elegge il Direttore della Scuola con le modalità previste dall'art. 3 comma 3 del Regolamento di Ateneo sulle scuole di specializzazione di area sanitaria.

Articolo 5
Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola ed è nominato secondo le procedure di cui al successivo articolo 5.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due docenti del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola; è al pari computabile agli stessi fini la figura del Professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo

Articolo 6
Affidamenti incarichi di docenza

1. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, tenendo conto della programmazione delle attività didattiche di quest'ultima, da approvarsi di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, attribuisce senza bando di selezione gli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori universitari dell'Ateneo nonché ai collaboratori ed esperti linguistici e al personale tecnico-amministrativo interno in possesso di adeguata qualificazione, dandone successiva comunicazione al Dipartimento di afferenza del docente incaricato.
2. Per l'attribuzione degli incarichi che non siano ricoperti con le modalità precedenti, la Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola, attiva apposita procedura selettiva pubblica finalizzata all'affidamento a titolo gratuito degli insegnamenti vacanti mediante l'attribuzione di supplenze a professori universitari e a ricercatori di altri Atenei.
3. Analoga procedura selettiva pubblica sarà attivata per i dirigenti in servizio presso le Unità Operative delle strutture sanitarie della rete formativa. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma e del precedente comma 2 sono rinnovabili, su proposta del Consiglio della Scuola, fino ad un massimo di cinque anni accademici consecutivi.
4. Il reclutamento dei docenti di cui ai precedenti commi avviene attraverso la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati, tenuto conto anche dei vigenti parametri di valutazione scientifica. In particolare e ai sensi del DI 402/2017, per quanto attiene la valutazione della qualificazione scientifica dei professori a contratto provenienti dal Servizio sanitario nazionale, ciascun membro candidato a far parte del Collegio di docenza dovrà superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel Settore scientifico disciplinare di riferimento. Simile approccio potrà essere adottato per il personale convenzionato col Servizio sanitario nazionale e per le professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario nazionale.

5. In caso di esito negativo delle procedure precedenti, possono essere altresì attivate ulteriori selezioni pubbliche per l'affidamento degli insegnamenti vacanti, mediante stipula di contratti di diritto privato con esperti di alta qualificazione scientifica/professionale.
6. Non possono essere oggetto di affidamenti di incarichi di docenza le attività di tipo professionalizzante.
7. I dirigenti delle Unità Operative o strutture assimilabili assumono il titolo di "professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dalla specifica regolamentazione interna delle scuole.
8. Lo svolgimento delle funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o al personale del servizio sanitario, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
9. Possono altresì essere affidati dal Consiglio di Facoltà e su proposta del Consiglio di Scuola fino a un massimo del 30% delle ore di insegnamento del corso, incarichi gratuiti di didattica seminariale nell'àmbito delle attività didattiche affidate ai professori di ruolo di I e II fascia e ai ricercatori universitari.
10. Si applicano, infine, le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici qualora non incompatibili con i commi precedenti.

Articolo 7
Tutor

1. Il tutor è di norma uno specialista nella disciplina oggetto della specializzazione che opera in qualità di dirigente nelle U.O. delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività formativa dello specialista in formazione ed è individuato tra i docenti titolari degli insegnamenti e tra il personale operante nelle strutture sanitarie.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola sulla base del possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di documentata capacità didattico-formativa e di adeguato curriculum professionale e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.
3. Per ciascun specializzando viene individuato un tutor per ogni periodo di rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. Il numero di specializzandi per tutor non può essere contemporaneamente superiore a tre.
4. Sono compiti principali del tutor:
    a) essere il riferimento dello specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
    b) certificare le competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola e ai fini della graduale assunzione di responsabilità del medesimo;
    c) concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

Articolo 8
Rete formativa Interateneo

1. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite e attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto dal D.Interm. 4 febbraio 2015, n. 68.
2. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della Scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della stessa, anche per i fini di cui all' art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 9
Ammissione alla Scuola

1. La determinazione del numero di posti disponibili per ciascuna Scuola, la procedura concorsuale e la formulazione delle graduatorie sono disciplinate dalla normativa legislativa e ministeriale di riferimento.
2. La determinazione del numero di posti disponibili per ciascuna Scuola di area sanitaria con accesso riservato ai non medici, è approvata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di corsi di studio.

Articolo 10
Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti dal Regolamento Tasse e Contributi dell'Università degli Studi di Foggia.
2. Gli iscritti alle Scuole non in regola con il pagamento di tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera né ottenere certificazioni. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.
3. In caso di sospensione o rinuncia agli studi si rinvia al Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11
Frequenza

1. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale dirigente medico e sanitario non medico a tempo pieno del S.S.N., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e aziendale di riferimento.
2. L'impegno orario viene distribuito in relazione alla tipologia e alle specifiche esigenze della U.O. frequentata dal singolo specializzando. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni e, pertanto, andrà recuperata a partire dal giorno successivo a quello dell'originaria scadenza del contratto.
3. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sostituire a tempo determinato i Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
4. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), salvo quanto previsto dagli artt. 547, 548, 548 bis e 548 ter e fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.
5. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico in formazione specialistica può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi. Tali attività di sostituzione possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in nessun caso possono pregiudicare gli obblighi derivanti dal presente contratto. L'esercizio di queste attività non è coperto dall'assicurazione prevista per lo specializzando.

6. Lo specializzando, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 12
Rilevazione delle presenze

1. La rilevazione ai fini amministrativi delle presenze dello specializzando deve avvenire possibilmente in modo automatico, mediante utilizzo di badge e orologi marcatempo dell'Azienda sanitaria sede della formazione, sotto la responsabilità del tutor che deve tempestivamente segnalare eventuali assenze o irregolarità al Direttore dell'U.O. frequentata dallo specializzando e al Direttore della Scuola per i conseguenti adempimenti. Il Direttore della Scuola esercita attività di supervisione e vigilanza sulle presenze in servizio dello specializzando, anche mediante visualizzazione diretta delle rilevazioni orarie di quest'ultimo.
2. L'Azienda dovrà provvedere all'invio periodico dei tabulati delle rilevazioni orarie dello specializzando, anche in via telematica, ai Direttori delle Scuole secondo gli specifici accordi raggiunti con l'Università. In caso di Scuola di Specializzazione aggregata ad altri Atenei, la trasmissione sarà effettuata, a cura dell'Azienda, alla sede amministrativa della Scuola.

Articolo 13
Assenze

1. Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno accademico e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola, servendosi di apposita modulistica.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.
3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola e il Servizio gestione carriere specializzandi e a presentare il relativo certificato medico entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
4. Al fine del computo del periodo di comporto (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi. Il Consiglio della Scuola potrà chiedere il recupero dei giorni di assenza per malattia inferiori a 40 giorni anche non consecutivi, qualora tale periodo di assenza possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata l'assenza ingiustificata non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno accademico, anche se non consecutivi.

Articolo 14
Sospensione

1. La sospensione del periodo di formazione è regolamentata dall'art. 40 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
2. La sospensione deve essere richiesta al Servizio gestione Carriere specializzandi e ne deve essere data contestualmente comunicazione al Direttore della Scuola, in tempo utile per permettere l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi ad essa connessi. Il periodo di sospensione sarà comunicato a cura del Servizio gestione Carriere specializzandi all'Azienda sanitaria sede della formazione, al Direttore della Scuola e al Servizio Trattamenti Economici, per i rispettivi provvedimenti di competenza. Al termine del periodo di sospensione o in caso di interruzione

dello stesso, lo specializzando deve comunicare agli Uffici competenti la ripresa del periodo di formazione, con visto del Direttore della Scuola.

3. Gli specializzandi che abbiano richiesto e ottenuto la sospensione sono esclusi dalle attività formative e devono recuperare il periodo di sospensione prima di essere ammessi alla prova finale annuale e, conseguentemente, all'esame di diploma. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati d'intesa con il tutor e con il direttore della U.O. presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa.
4. Durante i periodi di sospensione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico. Il recupero dei periodi di sospensione è formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Articolo 15
Rinuncia, risoluzione anticipata e decadenza

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Servizio gestione carriere specializzandi e al Direttore della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività. In caso di rinuncia all'iscrizione a una Scuola di Specializzazione è possibile iscriversi ad un'altra Scuola senza dover restituire le rate di trattamento economico precedentemente percepite.
2. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto, oltre alla rinuncia al corso di studi:
    - la violazione delle norme in materia di incompatibilità;
    - le prolungate assenze ingiustificate al programma di formazione, di cui all'art. 12, comma 5, o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia, di cui all'art. 12, comma 4, del presente Regolamento;
    - la mancata ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale.

    La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni suddette, ovvero per mancata iscrizione agli anni successivi al primo o per mancata ripresa degli studi al termine di un periodo di sospensione, senza che sia necessaria la preventiva contestazione all'interessato.

Articolo 16
Gravidanza e maternità

1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio gestione carriere specializzandi, al Direttore della Scuola e al Direttore della U.O. presso la quale svolge l'attività formativa, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
3. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo oppure per il nono mese di gravidanza, presentando entro la fine del settimo mese apposita comunicazione al Direttore della Scuola e al Servizio gestione carriere specializzandi. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto della flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e l'attestazione rilasciata dal Medico competente della Struttura sanitaria presso la quale si presta servizio, dell'idoneità a svolgere l'attività formativa durante l'ottavo o il nono mese di gravidanza. In tali casi la sospensione potrà avere inizio un mese prima oppure alla data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, lo specializzando ha la

facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs. n. 151/2001, previa comunicazione al Servizio gestione carriere specializzandi e al Direttore della Scuola, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
4. Su istanza, è possibile richiedere una riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, per un massimo di un terzo dell'orario giornaliero e per un periodo non superiore a nove mesi. Per il suddetto periodo verrà corrisposto il compenso completo, fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita a un periodo complessivo massimo di un anno.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali di riferimento applicabili.

Articolo 17
Servizi logistici per gli specializzandi

1. L'accesso alla mensa e alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale e la dotazione di camici sono regolati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica e dagli altri accordi sottoscritti tra l'Università e le Aziende sanitarie ospitanti.

Articolo 18
Immatricolazione e iscrizione agli anni successivi al primo

1. Il candidato che nella graduatoria ministeriale nazionale risulti assegnato ad una delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Foggia, si immatricola presso il Servizio gestione carriere specializzandi entro il termine stabilito dal bando Ministeriale e secondo le procedure amministrative proprie dell'Ateneo.
2. Il candidato assegnato decade dal diritto all'immatricolazione alla Scuola in caso di tardiva o incompleta presentazione dei documenti richiesti.
3. Sono ammessi agli anni successivi al primo gli specializzandi che:
    - abbiano superato la prova finale annuale dell'anno precedente;
    - siano in regola con il pagamento delle tasse.

Articolo 19
Idoneità alla mansione specifica e sorveglianza sanitaria

1. Lo specializzando, dopo l'immatricolazione, deve sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica presso l'U.O. ove presterà la propria attività. La relativa certificazione deve essere prodotta alla Direzione della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie. Al riguardo, lo specializzando è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale del S.S.N. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Azienda sanitaria sede della formazione.
2. Agli specializzandi si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti dei rischi occupazionali previsti per legge con oneri a carico dell'Azienda sanitaria presso cui si svolgono le attività.

Articolo 20
Contratto di formazione specialistica

1. Dopo l'immatricolazione, il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto di formazione, annuale e rinnovabile di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni. Il rapporto instaurato cessa alla scadenza della durata legale del corso di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo.

2. Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici delle singole Scuole, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

Articolo 21
Trattamento economico

1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo omnicomprensivo come indicato nel D.P.C.M. del 7 marzo 2007.
2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica.

Articolo 22
Incompatibilità

1. Al medico in formazione specialistica è inibito, per la durata della formazione a tempo pieno, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del presente Regolamento.
2. La contemporanea iscrizione ad un corso di Specializzazione e ad un corso diverso è consentita nei limiti stabiliti in ultimo dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022.
3. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione di area medica è incompatibile con l'iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina e ad una Scuola di specializzazione non medica.
4. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione dell'area medica è compatibile con l'iscrizione ad un Dottorato, nei limiti stabiliti dall'art. 7 del DM 226/2021, e ad un Master con frequenza non obbligatoria e nei casi in cui la frequenza obbligatoria sia prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.
5. L'iscrizione ad una scuola di Specializzazione dell'area non medica è compatibile con l'iscrizione ad una laurea magistrale, ad un dottorato e ad un master a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria.
6. L'iscrizione per i medici che rientrano nell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione ai sensi del D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368.
7. I medici dipendenti pubblici che risultino assegnatari di un posto con contratto, dovranno collocarsi in posizione di aspettativa senza assegni, come disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
8. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.
9.

Articolo 23
Trasferimento

1. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
2. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
3. Per trasferirsi da una Scuola dell'Università degli Studi di Foggia ad una Scuola di altro Ateneo, la domanda di trasferimento deve essere presentata, a pena di decadenza, con apposita istanza al

Servizio gestione carriere specializzandi, non prima di due mesi e non oltre 20 giorni antecedenti la data dell'esame annuale fissata per il passaggio all'anno accademico di trasferimento. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

a) nulla osta del Consiglio della Scuola;
b) parere positivo da parte del Consiglio della Scuola di destinazione;
c) documentazione comprovante i gravi motivi di salute o personali dello specializzando in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto

4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica che il numero di iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del parere favorevole da parte della Scuola di destinazione.
5. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere favorevole dell'Ente finanziatore.

Articolo 24
Fondo di funzionamento della Scuola

1. Alle Scuole di Specializzazione sono assegnate le risorse per il funzionamento a valere sull'apposito budget reso disponibile annualmente nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e attribuito in base alla programmazione del fabbisogno approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le risorse attribuite alle Scuole sono gestite dai Dipartimenti a cui afferiscono i Direttori pro tempore e potranno essere destinate:
   a) all'acquisto di attrezzature, strumenti tecnologici e arredi utili al funzionamento della Scuola (es. postazioni individuali, armadi, lavagne, videoproiettori, materiale di cancelleria) nonché alla realizzazione ed allestimento di spazi per le esigenze degli specializzandi;
   b) alla partecipazione degli specializzandi a corsi e/o congressi preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola (quote di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio), coerenti con il piano formativo individuale e con il piano didattico generale della Scuola di Specializzazione;
   c) alla pubblicazione di articoli su riviste scientifiche e/o libri e poster di lavori degli specializzandi.

Articolo 25
Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica viene svolta nelle strutture di sede e presso le strutture della rete formativa collegate e complementari convenzionate con l'Ateneo.
2. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Articolo 26
Formazione fuori dalla rete formativa

1. È possibile svolgere periodi di formazione presso istituzioni italiane o straniere esterne alla rete formativa della Scuola al fine di acquisire particolari esperienze o metodiche, in conformità agli obiettivi formativi della Scuola. La mobilità temporanea dello specializzando non può in ogni caso superare i diciotto mesi, anche non consecutivi.
2. Per ciascun periodo di formazione fuori sede, lo specializzando deve presentare apposita istanza al Direttore, corredata da un progetto formativo, per la valutazione e approvazione da parte del Consiglio della Scuola, almeno tre mesi prima della data prevista per l'avvio della formazione extra rete formativa.

3. Per ogni periodo di formazione in strutture diverse dall'Azienda sanitaria sede della formazione, l'Università sottoscrive una convenzione con la struttura ospitante che disciplina l'attuazione del progetto formativo e i reciproci impegni degli Enti, secondo lo schema di convenzione allegato al presente Regolamento.
4. Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, lo specializzando dovrà consegnare al Consiglio della Scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata. Copia della documentazione sopraelencata deve essere consegnata al Servizio Carriere Scuole di Specializzazione.

Articolo 27
Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica e dagli altri accordi sottoscritti tra l'Università e le Aziende sanitarie ospitanti, l'Azienda sanitaria presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del personale dipendente.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 25 del presente Regolamento la copertura assicurativa è a carico della struttura italiana o straniera ospitante. Qualora l'Azienda ospitante non dovesse essere disponibile a sostenerne i relativi oneri finanziari, la copertura assicurativa dello specializzando può essere a carico dello stesso, limitatamente al tirocinio fuori rete formativa, previa sottoscrizione, da parte dello specializzando, di apposita dichiarazione di rinuncia ad eventuali rivalse future nei confronti dell'Università degli Studi di Foggia aventi ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per l'assicurazione.
3. Ogni periodo di formazione presso aziende sanitarie diverse da quella di riferimento deve essere comunicato dal Direttore della Scuola agli uffici competenti dell'Azienda sede principale della formazione, per i relativi adempimenti.

Articolo 28
Attività didattica frontale e professionalizzante

1. Il Consiglio della Scuola redige il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi formativi di base, degli obiettivi della formazione generale e degli obiettivi formativi della tipologia della Scuola, sulla base degli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria disposti dall'Allegato al D.Interm. 4 febbraio 2015 n. 68. I piani di studio delle Scuole di Specializzazione dell'Università di Foggia costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per una completa e armonica formazione.
3. Le attività professionalizzanti obbligatorie dello specializzando si configurano per tutta la durata del corso come attività formative e non sostitutive di quelle del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e devono essere comprensive della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
4. Nello svolgimento delle attività professionalizzanti obbligatorie, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.
5. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli

interventi pratici che gli specializzandi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità ai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

6. Se non diversamente disciplinato dai regolamenti delle singole scuole di specializzazione, ad ogni Cfu di attività didattica frontale corrispondono n. 8 ore di lezione.

Articolo 29
Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono assicurati, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del tutor le attività svolte, nonché il giudizio sull'acquisizione di abilità e competenze dello specializzando.
2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo specializzando che li esegue e dal responsabile dell'U.O. presso cui vengono espletate le attività professionalizzanti.
3. II Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto-diario e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
4. Il libretto-diario costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso il libretto-diario deve essere consegnato al Servizio Carriere Scuole di Specializzazione. La consegna è condizione necessaria per la firma del contratto dei medici in formazione specialistica per l'anno successivo. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

Articolo 30
Esame di profitto annuale

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione attraverso la predisposizione di prove *in itinere* in rapporto con gli obiettivi formativi delle singole Scuole, volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli Ordinamenti Didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.
2. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle prove *in itinere*, nonché dei giudizi dei tutor.
3. Per sostenere l'esame di profitto annuale, lo specializzando deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. L'esame di profitto deve essere sostenuto durante gli ultimi due mesi del rispettivo anno di corso.
4. In caso di assenza all'esame di profitto, lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia
b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, l'interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.

5. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la risoluzione anticipata del contratto, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.
6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione e si terranno non prima degli ultimi due mesi di recupero del periodo di sospensione.
7. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola e hanno validità di un anno accademico.

Articolo 31
Esame di diploma

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve sostenere l'esame finale che consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con la tipologia della Scuola di specializzazione. L'argomento deve essere assegnato allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e l'elaborato deve essere realizzato sotto la guida di un docente universitario della Scuola che ha la funzione di relatore. Il Direttore designa i correlatori della tesi tra i docenti della Scuola e/o tra esperti di elevata qualificazione scientifica anche stranieri, in numero non superiore a due. La tesi può essere redatta in lingua straniera.
2. La tesi deve essere consegnata dallo specializzando al relatore e ai correlatori, nonché al Settore Alta Formazione di Ateneo su supporto informatico, almeno 10 giorni prima della data di esame. Il mancato rispetto del termine di consegna preclude l'ammissione all'esame di diploma. Il Consiglio della Scuola può deliberare a suo giudizio un'eventuale seduta straordinaria per l'esame di diploma.
3. La Commissione per l'esame di diploma, designata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque componenti a maggioranza rappresentata da professori o ricercatori dell'Università di Foggia. Il Presidente della Commissione è il Direttore della Scuola, che in caso di assenza è sostituito dal Decano della Scuola. Il voto finale è espresso in cinquantesimi; la lode è attribuita all'unanimità. La votazione è determinata tenuto conto della media aritmetica delle valutazioni dei singoli anni, dell'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e della qualità dell'elaborato scritto presentato. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 30/50.
4. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, la mancata ammissione all'esame finale o il mancato superamento dello stesso è causa di risoluzione del contratto.

Articolo 32
Valutazione della qualità della didattica

1. La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative da parte dello specializzando, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola, e dotarsi di un sistema di assicurazione della qualità, secondo criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole, in sintonia con quanto indicato dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Specialistica e dal Presidio di Qualità dell'Ateneo.

Articolo 33
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle altre disposizioni regolamentari di Ateneo e alla normativa nazionale vigente in materia.